

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

4° trimestre 2011

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza Portmann contro la Svizzera dell'11 ottobre 2011 (n. 38455/06)

Divieto di tortura e pene o trattamento inumani o degradanti (art. 3 CEDU); porto di un cappuccio integrale durante l'arresto, il trasporto e l'interrogatorio

Il ricorrente, che era fuggito dalla prigione e aveva commesso una rapina a mano armata, è stato incappucciato durante l'arresto, il trasporto e l'interrogatorio. La Corte rileva che il sospettato era rimasto incappucciato per circa due ore, che erano state adottate misure di sicurezza appropriate e che l'obiettivo non era di umiliare o degradare il ricorrente. Non è quindi stata raggiunta la gravità necessaria per constatare una violazione dell'articolo 3 CEDU. Inoltre, non sono stati violati neanche gli obblighi di diritto procedurale previsti all'articolo 6 CEDU.

Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (6 voti contro 1); non è necessario procedere a un esame del ricorso secondo l'articolo 6 e 13 CEDU (unanimità).

Sentenza Emre contro la Svizzera (n. 2) dell'11 ottobre 2011 (n. 5056/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e obbligo a conformarsi alla sentenza della Corte (art. 46 CEDU); divieto di entrata temporaneo in seguito alla sentenza della Corte EDU

In seguito a varie condanne il ricorrente turco è stato espulso dalla Svizzera e sanzionato con un divieto di entrata a tempo indeterminato. Nella sentenza *Emre n. 1* (vedi Cernita di sentenze e decisioni del 2° trimestre 2008), la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 8 CEDU. Nella seguente procedura di revisione, il Tribunale federale ha ridotto la durata del divieto di entrata a 10 anni. Il ricorrente si è poi sposato con una cittadina tedesca ottenendo un permesso di soggiorno per la Germania. La sua richiesta alle autorità competenti di revocare il divieto di entrata per trasferirsi in Svizzera è stata respinta. La Corte afferma che il Tribunale federale disponeva sì di un certo margine discrezionale nell'interpretare la sentenza *Emre n. 1*, ma che ha sostituito l'interpretazione della Corte con la propria. Le considerazioni del Tribunale federale si sono limitate soltanto al carattere definitivo del divieto di entrata. Per rispondere agli obblighi rigorosi previsti all'articolo 46 CEDU, nel suo esame il Tribunale federale avrebbe dovuto tenere conto anche degli altri fattori (natura del reato commesso, gravità della pena inflitta, durata del soggiorno in Svizzera, periodo e comportamento del ricorrente tra i reati e il divieto di entrata, legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospitante e il Paese di destinazione, stato di salute). La Corte rileva che la Svizzera non ha mantenuto un equilibrio adeguato tra interessi pubblici e privati e che in una società democratica il divieto di entrata di 10 anni non era necessario. Per attuare la sentenza *Emre n. 1* nella maniera più semplice e consona al principio della *restitutio in integrum*, il divieto di entrata andrebbe revocato con effetto immediato.

Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinato disposto con l'articolo 46 CEDU (5 voti contro 2); la sentenza è definitiva.

Sentenza Khelili contro la Svizzera del 18 ottobre 2011 (n. 16188/07)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); registrazione come prostituta nella banca dati della polizia

In occasione di un controllo a Ginevra nel 1993, la polizia ha trovato addosso alla ricorrente dei biglietti da visita recanti la seguente scritta: «Donna gentile e carina, sulla tarda trentina, cerca un amico che ogni tanto vada a bere qualcosa o esca con lei. Numero di telefono [...]» schedandola quindi come prostituta. La ricorrente nega tuttora di aver lavorato come prostituta, deplorando dinanzi alla Corte di figurare come tale nella banca dati della polizia.

La Corte riconosce che la conservazione dei dati personali della ricorrente aveva l'obiettivo di difendere l'ordine pubblico, di prevenire reati e di tutelare i diritti altrui. Tuttavia era nell'interesse della ricorrente far cancellare la denominazione di «prostituta», in quanto lesiva della sua reputazione e d'intralcio nella vita quotidiana. Inoltre, alla Corte sfugge il nesso causale tra la condanna della ricorrente per un reato di poca entità (insulti e insistenti chiamate telefoniche) e il mantenimento della misura controversa. Mantenere per anni la denominazione «prostituta» nella banca dati della polizia sulla base di un mero sospetto viola la presunzione d'innocenza e non è necessario in una società democratica.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Association Rhino e altri contro la Svizzera dell'11 ottobre 2011 (n. 48848/07)

Libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); scioglimento di un'associazione a fine illecito

Le autorità nazionali hanno classificato come illecito lo scopo dell'Association Rhino, ossia l'occupazione di case, sciogliendo quindi l'associazione. Per anni le autorità ginevrine hanno tollerato l'occupazione illegale da parte dell'associazione. Scioglierla è – stando alla Corte – una misura rigorosa che comporta importanti ripercussioni, soprattutto di natura finanziaria, e che pregiudica nella sostanza la libertà di associazione. Le autorità nazionali competenti non hanno dimostrato che non vi fossero mezzi meno incisivi per raggiungere lo scopo prefissato (cessazione dell'occupazione). In una società democratica non era quindi necessario sciogliere l'associazione per proteggere i diritti dei proprietari immobiliari e garantire l'ordine pubblico, ammesso che ciò possa essere considerato uno scopo legittimo.

Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza Kanagaratnam e altri contro il Belgio del 13 dicembre 2011 (n. 15297/09)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU) e diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); collocamento di una famiglia in un centro di accoglienza chiuso per migranti adulti irregolari

I ricorrenti, una madre e i suoi tre figli, hanno presentato una domanda di asilo in Belgio e sono stati collocati in un istituto chiuso per migranti irregolari. Dopo quattro mesi hanno potuto lasciare l'istituto e hanno ottenuto l'asilo. Secondo sentenze precedenti della Corte, l'istituto in questione non è adatto all'accoglienza di minori. I bambini, già traumatizzati, sono stati esposti a sentimenti di paura e d'inferiorità, che hanno pregiudicato il loro sviluppo. Violazione dell'articolo 3 CEDU per quanto riguarda i bambini (unanimità).

La Corte rileva che questa situazione ha gravato sulla madre, che non ha potuto assumere il ruolo materno ed evitare ai suoi figli il collocamento nell'istituto. Tale elemento è tuttavia di scarso rilievo, poiché non è mai stata separata dai figli.

Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU per quanto riguarda la madre (unanimità).

La Corte afferma che i ricorrenti sono stati collocati in un istituto per adulti non adatto a una famiglia per un periodo insolitamente lungo. Violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU per quanto riguarda la madre e i figli (unanimità).

Sentenza J.H. contro il Regno Unito del 20 dicembre 2011 (n. 48839/09)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); espulsione verso l'Afganistan

Il ricorrente, cittadino afgano, ha chiesto l'asilo in Inghilterra perché in pericolo a causa delle attività politiche svolte dal padre per il Partito Democratico Popolare. La sua richiesta è stata respinta. Il ricorrente non è politicamente attivo e non è stato in grado di comprovare le attività politiche del padre. Inoltre, ultimamente i familiari di membri del partito non sono perseguitati. La Corte ritiene che siano questi i motivi per i quali il ricorrente non è riuscito a dimostrare il rischio di un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU in caso di espulsione.

Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza Yoh-Ekale Mwanje contro il Belgio del 20 dicembre 2011 (n. 10486/10)

Divieto di trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU), diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); espulsione di una migrante irregolare affetta da AIDS

L'espulsione di una migrante affetta dal virus HIV verso il Camerun, sebbene possa peggiorare il suo stato di salute, non raggiunge il livello di gravità che costituirebbe una violazione dell'articolo 3 CEDU. Dall'articolo 3 CEDU non risulta l'obbligo di fornire assistenza medica gratuita e illimitata ai migranti irregolari. Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU (espulsione).

Costituiscono invece una violazione dell'articolo 3 CEDU (condizioni di arresto) il rifiuto protratto di ricoverarla in un ospedale esterno durante la carcerazione in vista del rinvio coatto, il peggioramento del suo stato di salute e la lesione della sua dignità legata al rinvio coatto comminato.

Le autorità hanno rinunciato a esaminare nello specifico i rischi del rinvio coatto. Violazione

dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU e violazione dell'articolo 5 capoverso 1 lettera f CEDU.

Sentenza Schwabe e M.G. contro la Germania del 1° dicembre 2011 (n. 8080/08 e n. 8577/08)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU) e diritto di riunione (art. 11 CEDU); carcerazione preventiva di manifestanti in occasione del G8

In occasione di un controllo dei ricorrenti svolto prima di una manifestazione contro il G8, la polizia ha confiscato degli striscioni che chiedevano la liberazione di alcuni detenuti. I manifestanti sono quindi stati fermati per cinque giorni, poiché secondo la polizia tale appello costituisce un reato. La Corte rileva che i ricorrenti sono stati fermati per un lungo periodo e che gli striscioni non erano univoci. Il fermo permanente non era necessario, giacché sarebbe bastato sequestrare gli striscioni. Sebbene gli Stati debbano prevenire i reati, non sono ammesse misure contrarie alla CEDU. Violazione dell'articolo 5 capoverso 1 CEDU (unanimità).

La Corte costata che i ricorrenti hanno voluto partecipare a una discussione su questioni di interesse pubblico (ripercussioni della globalizzazione) e criticare i numerosi fermi esibendo striscioni. Vari giorni in stato di fermo hanno avuto un effetto dissuasivo sull'espressione di una tale opinione limitando la discussione pubblica. Non è stato trovato un equilibrio adeguato tra interessi pubblici e privati. Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Sentenza Ajdarić contro la Croazia del 13 dicembre 2011 (n. 20883/09)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU); condanna a 40 anni di carcere in seguito a un'unica deposizione in qualità di testimone

S.S. afferma di avere origliato, in prigione, la conversazione tra M.G. (sospettato di triplice omicidio) e il ricorrente (allora sospettato di furto di veicolo), dalla quale emergeva che quest'ultimo era coinvolto nel triplice omicidio. L'audioleso S.S. non è stato in grado di riportare le parole precise e le sue dichiarazioni erano contraddittorie. La sua deposizione è stata l'unica prova nel processo che ha portato alla condanna del ricorrente a 40 anni di carcere per triplice omicidio. La Corte afferma che la testimonianza poco precisa e contraddittoria avrebbe richiesto un esame approfondito, ma la deposizione e l'instabilità psichica di S.S. non sono state appurate a sufficienza.

Violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU (unanimità).

Sentenza Arvelo Aponte contro l'Olanda del 3 novembre 2011 (n. 28770/05)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); permesso di soggiorno negato in seguito alla commissione di un reato

Nel 1996 la ricorrente venezuelana è stata condannata in Germania per importazione di cocaina. Per questo motivo, sebbene sia sposata con un Olandese, non ha ottenuto un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi. La Corte afferma che il reato commesso è grave, che al momento di formare una famiglia, lo statuto di soggiorno poco sicuro della ricorrente era ben noto e che la durata del soggiorno è pressoché irrilevante visto che la ricorrente aveva soggiornato a lungo nel Paese senza permesso. Considerati il legame con il Venezuela, le conoscenze di spagnolo del marito e l'età malleabile del figlio, il trasferimento in Venezuela è

ragionevolmente esigibile. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (4 voti contro 3). Il concetto di «Ricorso effettivo» non va inteso come obbligo a fornire risposte dettagliate a tutti gli argomenti. Una motivazione sommaria della sentenza non significa che non era disponibile un rimedio giuridico effettivo. Nessuna violazione dell'articolo 13 CEDU (4 voti contro 3).

Sentenza A.H. Khan contro il Regno Unito del 20 dicembre 2011 (n. 6222/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di un autore di reato verso il Pakistan

Dopo aver commesso una rapina, il ricorrente è stato espulso in Pakistan. La Corte considera grave l'insieme degli avvenimenti, ossia il reato perpetrato, i precedenti e l'infrazione del codice stradale commessa poco dopo la scarcerazione, e ritiene quindi il ricorrente un pericolo pubblico. Inoltre aggiunge che sua madre, i fratelli e figli sono cittadini inglesi. Il legame con la famiglia è tuttavia molto limitato, poiché non vede i figli da 10 anni e non riveste un ruolo positivo nella loro vita. Sebbene il ricorrente viva in Inghilterra dall'età di sette anni, non può dimostrare di aver raggiunto un notevole grado d'integrazione.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza X. contro la Lettonia del 13 dicembre 2011 (n. 27853/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); separazione di un figlio dalla madre

Quando la ricorrente lettone è tornata in Patria con la figlia, il padre australiano ha chiesto l'affidamento, asserendo che la ricorrente ha lasciato l'Australia con la figlia senza il suo consenso. Una sentenza australiana ha confermato l'autorità parentale congiunta. Il padre ha richiesto il ritorno della figlia in Australia ai sensi della Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale dei minori. La Corte rileva che il bene del minore è prioritario nei casi retti dalla Convenzione dell'Aia. I giudici lettoni avrebbero dovuto esaminare se la madre poteva seguire la figlia in Australia; non hanno tenuto conto dei rischi psicologici legati alla separazione dalla madre e del benessere finanziario della figlia nel caso di un ritorno in Australia.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

Sentenza S.H. e altri contro l'Austria del 3 novembre 2011 (Grande Camera, n. 57813/00)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto della fecondazione in vitro eterologa

Il diritto austriaco vieta la fecondazione in vitro eterologa (donazione dell'ovulo o degli spermatozoi: soltanto un coniuge è il genitore genetico). Sono ammesse la fecondazione in vitro omologa (ovulo e spermatozoi appartengono ai coniugi: ambedue i coniugi sono i genitori genetici) e la fecondazione in vivo (gli spermatozoi donati vengono introdotti nell'organo genitale femminile; soltanto la coniuge è il genitore genetico). Con sentenza dell'1.4.2010, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (vedi Cernita di sentenze e decisioni del 2° trimestre 2010). Secondo la Grande Camera, la fecondazione assistita in Europa si sta chiaramente muovendo verso l'ammissibilità della donazione di gameti per la fecondazione in vitro. Il margine discrezionale degli Stati non ne

risulta particolarmente intaccato, poiché si tratta di un mero stadio di un settore molto dinamico. La fecondazione assistita non è del tutto vietata in Austria e non è stato oltrepassato il margine discrezionale. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (13 voti contro 4).

La Corte sostiene tuttavia che la fecondazione assistita costituisce un settore giuridico e scientifico molto dinamico e che gli Stati membri devono tenere d'occhio i futuri sviluppi.

Sentenza Bălăsoiu contro la Romania (n. 2) del 20 dicembre 2011 (n. 17232/04)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rapporto irrispettoso

Nel corso di un procedimento della ricorrente contro funzionari di polizia, il sindaco e i membri di una commissione hanno presentato un rapporto il cui contenuto ha messo la ricorrente in cattiva luce. Secondo la Corte, un tale intervento non è necessario in una società democratica. Affermazioni quali «la ricorrente andrebbe rinchiusa in un manicomio» oppure «non è degna di essere chiamata un essere umano» non erano necessarie per la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria e non dovrebbero essere contenute in nessun rapporto ufficiale di un'autorità amministrativa.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).